
 <p>CERT.N.5010014484-Rev004</p> 	<p style="text-align: center;">ISTITUTOD'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"</p> <p style="text-align: center;"><i>Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) - Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103</i></p> <p style="text-align: center;"><i>sitoweb: www.iisfermibagnara.edu.it - e-mail: rcis01700a@istruzione.it</i></p> <p style="text-align: center;"><i>pec: rcis01700a@pec.istruzione.it</i></p>
---	---

Prot.n.6973/I.7

Bagnara Calabra, 06/10/2023

Ai docenti – Loro sedi
Al personale ATA
Al DSGA

Circolare n. 34

OGGETTO: decreto indizione Elezioni suppletive Consigli di Istituto - Componente Docente- triennio 2021/2024 a. s. 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

CONSIDERTA che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA la nota prot. n.AOODRCAL 21730 del 15/09/2023 dell'USR Calabria che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto;

VISTA la decadenza di n. 1 membro della componente docenti non più presente in organico d'Istituto;

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per surroga;

RITENUTO di dover procedere all'indizione delle elezioni suppletive per l'elezione di un docente in seno al Consiglio di Istituto

DECRETA

- le elezioni suppletive per la componente di n.1 rappresentante docenti in Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2023- 2024,

INDICE

- le elezioni suppletive per la surroga di un membro del Consiglio d'Istituto nelle seguenti componenti (art. 6, comma 2 O. M. 251/1991): – n. 1 rappresentante componente docente
- L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio presso l'Istituto Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 26 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 27 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

INFORMAZIONI E MODALITA' DI VOTO Liste dei candidati componente docenti: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Si specifica che:

- ✓ Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria didattica entro **le ore 12.00 del 10/11/2023**. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto, potrà contenere fino al doppio dei candidati rispetto a quello dei membri da eleggere, e dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e di non inclusione in altre liste da parte dei candidati;
- ✓ Ciascuna lista dovrà essere presentata;
- ✓ Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari;
- ✓ Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce;
- ✓ Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;
- ✓ Il candidato non può essere presentatore di lista;
- ✓

MODALITA' DI VOTAZIONE

✓ All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

✓ Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza.

Sarà istituito un seggio elettorale.

Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico
Pof.ssa Graziella Ramondino

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93